

E col treno a 250 il macchinista fa l'aperitivo

Abbandonare la cabina di guida del treno lanciato alla velocità di 250 km orari, configura una giusta causa di licenziamento, ravvisandosi in concreto la fattispecie contrattuale collettiva ex art. 64 (Ccnl di settore) sia sotto l'aspetto materiale della condotta che circa l'elemento psicologico-soggettivo; tanto la statuizione della Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 20931 pubblicato lo scorso 22/08/2018 con cui corroborava il «decisum» della Corte d'appello di Napoli che in accoglimento del reclamo promosso da Trenitalia, sconfessava la precedente statuizione resa in primo grado dal Tribunale della stessa città e validava invece la legittimità del licenziamento del lavoratore.

Gli elementi fattuali accertati e posti a base della responsabilità del lavoratore, foriera dell'irreversibile rottura del rapporto fiduciario che sottende al rapporto di lavoro subordinato, vanno dal reiterato allontanamento dell'unico conducente della postazione di guida, avvenuto in due distinte occasioni: una prima volta per richiedere un quotidiano

e la seconda, per ordinare un drink, sempre con il treno Freccia Argento in corsa alla velocità di 250 km orari, con il sistema di rilevazione automatica degli ostacoli non funzionante e peraltro sotto lo sguardo attonito dei passeggeri del convoglio di prima classe, testimoni involontari del pericolo scampato perché seduti in posizione prospiciente la cabina guida del treno.

La Cassazione chiamata a pronunciarsi sulla curiosa vicenda ha tra l'altro offerto una pregnante chiosa circa il distinguo con conseguente autonomia funzionale del vizio di legittimità intitolato «violazione e/o falsa applicazione di norma di legge» e l'aspetto dell'erronea valutazione del materiale probatorio eventualmente devoluto alla Suprema corte di cassazione secondo la combinazione del vizio citato, unitamente al c.d. vizio di motivazione. Stante l'impossibilità per il giudice di legittimità di procedere alla ricostruzione diretta del c.d. fatto storico sostanziale (salvo la possibilità di esperire un controllo c.d. indiretto: sindacando lo schema

logico-giuridico seguito dal giudice del merito, parametrato sempre sulla giusta interpretazione del diritto sostanziale e processuale) l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice del merito, può rilevare in sede di giudizio di Cassazione solamente attraverso paradigmi quali una valutazione discrezionale di una c.d. «prova legale» (che è tale proprio perché inibisce il principio di libera valutazione dei mezzi di prova) oppure di acquisizione di una prova non preventivamente allegata dalle parti o acquisizione di «prove libere» allegate ma non valutate sotto il profilo critico dal giudice ed infine, per errori in tema di riparto dell'onere probatorio tra le parti.

Luigi Giuseppe Papaleo

— © Riproduzione riservata —



La sentenza
sul sito

www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi